

# Mangimi e alimenti vegetali a rischio

## Il punto sui controlli

Un'analisi a tre anni dall'applicazione del regolamento CE 669/2009

di *Francesco Montanari*

Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Direzione generale per la Salute e la Protezione dei consumatori della Commissione europea

**Criticità e sviluppi futuri del sistema di controlli rafforzati sulle importazioni di origine vegetale negli Stati dell'Unione europea. L'esperienza italiana**

Il 14 agosto scorso, il regolamento CE 669/2009 in materia di controlli frontaliери sui mangimi e gli alimenti di origine vegetale di importazione ha compiuto tre anni. Riportiamo, di seguito, alcune considerazioni sull'applicazione del sistema che il provvedimento ha introdotto e sulle prospettive di sviluppo future.

### L'applicazione del regolamento negli Stati dell'UE

Nel periodo 2010-2012, l'Ufficio alimentare e veterinario (*Food and veterinary office*, Fvo) della Commissione europea ha condotto una serie di audit negli Stati membri per verificare il livello di implementazione del sistema di con-

trolli rafforzati sulle importazioni di origine vegetale a livello nazionale. In tale contesto, gli ispettori della Commissione hanno visitato porti e aeroporti, designati come Punti di entrata (Ped), ai sensi del regolamento, in 12 Paesi dell'Unione europea (UE), tra cui Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Olanda, Belgio, Polonia, Romania e Bulgaria.

Gli audit condotti dall'Fvo indicano che l'applicazione del sistema nel territorio UE può ritenersi soddisfacente. In particolare, i Ped visitati presentano tutti i requisiti minimi di operabilità richiesti (articolo 4) e dispongono di personale sufficientemente preparato.

### Le criticità

Per contro, gli audit Fvo hanno messo in evidenza alcune difficoltà nella cooperazione tra autorità nazionali (sanitarie come doganali) di diversi Stati membri nell'ipotesi di controlli effettuati su una partita alla frontiera di un Ped di uno Stato membro che, nell'attesa di ricevere i risultati delle analisi di laboratorio, abbia autorizzato il trasporto successivo della partita in questione fino al punto di destinazione finale (articolo 8, paragrafo 2). La mancanza di un coordinamento transnazionale efficace tra autorità competenti ha comportato che, in alcuni e per quanto rari casi, le merci im-

portate fossero sdoganate prima della comunicazione ufficiale dei risultati dei controlli fisici.

Altra problematica, seppure di minore entità, segnalata dalle ispezioni Fvo è il mancato rispetto, in alcune circostanze, del termine previsto dal Ped di competenza per la previa notifica dell'arrivo delle partite per mezzo del Documento di entrata comune (Dce), da parte dell'operatore economico (articolo 6).

**Manca ancora un coordinamento transnazionale efficace tra autorità competenti; a volte, infatti, le merci importate sono state sdoganate prima che i risultati dei controlli fisici fossero ufficialmente comunicati**

Alcuni Stati membri, infine, non sempre riescono a raggiungere il livello accresciuto di controlli stabilito, caso per caso, per i prodotti elencati dall'allegato I del regolamento. Ciò accade, in particolar modo, per i prodotti listati per la presenza di pesticidi (ad esempio, le spezie della Thailandia e la frutta e la verdura della Repubblica Dominicana). Tali prodotti sono spesso importati in partite di piccole dimensioni per via aerea, il che rende difficile poterne prevedere con precisione il flusso commerciale.

### Le prossime ispezioni Fvo

Altre ispezioni dell'Fvo sono previste nel corso del 2013 e riguarderanno principalmente Austria, Ungheria e Repubblica Ceca. Questi Paesi, infatti, pur ricevendo un numero relativamente basso di importazioni nell'ambito del regolamento CE 669/2009, spesso costituiscono però la destinazione finale di prodotti che sono stati sottoposti a controlli rafforzati alle frontiere di altri Stati membri.

## La lista dei prodotti a rischio

Nel corso di questi anni, la lista di prodotti dell'allegato I è stata modificata ben nove volte, a seguito delle revisioni trimestrali previste dal regolamento (articolo 2). La decima revisione è al momento in corso.

Come risultato dei riesami periodici della lista, tra gli ingressi più rilevanti per numero di importazioni a livello europeo sono da segnalare: tè e pomeli di origine cinese (ottobre 2011), gombo (aprile 2011) e foglie di *curry* (ottobre 2010) dall'India per la presenza di pesticidi, arachidi dal Sud Africa (aprile 2011) e noce moscata dall'Indonesia (luglio 2012), entrambe per rischio aflatossine.

Nella maggioranza dei casi, l'inclusione di nuovi prodotti è avvenuta per un certo numero di notifiche del Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (Rasff), la gravità delle non conformità riportate e le informazioni raccolte dall'Fvo negli audit compiuti nei Paesi in questione (articolo 2). Nel caso specifico della Cina, a fronte di un numero limitato di recenti notifiche Rasff, ha giocato un ruolo determinante il rifiuto da parte delle autorità di questo Paese di ricevere un audit dell'Fvo nel 2011. I primi risultati riguardanti i controlli effettuati dagli Stati UE sembrano confermare la pericolosità di tè e pomeli (8,5% di non conformità per il tè, 11% per i pomeli). L'audit Fvo si svolgerà nel corso di questo mese (settembre 2012, *ndr*) e contribuirà a fornire informazioni utili sui sistemi di produzione utilizzati in Cina per tali prodotti.

A fronte di un comprovato miglioramento per





ciò che concerne il livello di conformità con gli standard di sicurezza europei, l'intensità dei controlli è invece diminuita nel 2011 per le arachidi brasiliane (dal 50% al 10% di controlli fisici) e nel 2012 per le spezie indiane, listate entrambe per rischio aflatossine (dal 50% al 20%).

Nel corso del 2011 sono stati esclusi dalla lista, poiché non più ritenuti a rischio, i manghi della Repubblica Dominicana (pesticidi), le zucchine della Turchia (pesticidi) e il riso basmati dal Pakistan (aflatossine). Nel 2012 lo stesso è accaduto per le arachidi argentine (aflatossine), i fagiolini verdi dall'Egitto (pesticidi) e il peperoncino, il *curry*, la curcuma e l'olio di palma da tutti i Paesi extraeuropei (coloranti Sudan). Al momento, la Commissione sta considerando il da farsi rispetto a quei prodotti per i quali, no-

nostante la lunga permanenza sulla lista, non si è riscontrato un rilevante miglioramento quanto al livello di conformità con gli standard UE. La situazione è particolarmente preoccupante per le arachidi indiane destinate all'alimentazione animale (mangimi per uccelli): i controlli effettuati dalle autorità nazionali nel 2011 indicano un livello medio di non conformità pari al 64% e un elevato numero di notifiche Rasff.

**La Commissione europea sta valutando come procedere per i prodotti che non hanno fatto registrare un sensibile miglioramento dei livelli di conformità agli standard europei**

### L'esperienza italiana

Per quanto riguarda l'Italia, nel 2010, per i 19 Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) designati dal Ministero della Salute come Ped sono passate 816 partite delle merci considerate a rischio. Nel 2011, il flusso delle importazioni listate nell'allegato I è quasi raddoppiato: 1.629 (vedi tabella 1).

**Tabella 1**  
**Le importazioni in Italia sotto il regolamento CE 669/2009, nel 2011**

2011	PARTITE	ANALISI	NON CONFORMITÀ	% NON CONFORMITÀ
Trimestre I	463	94	6	9,5%
Trimestre II	495	86	3	3,4%
Trimestre III	195	44	0	0%
Trimestre IV	476	71	2	2,8%
Totale	1.629	295	11	3,7%

L'Italia è il settimo Paese UE per numero di importazioni nell'ambito del regolamento CE 669/2009, dopo Bulgaria, Germania, Regno Unito, Olanda, Francia e Belgio. Delle 2.446 partite in entrata nel biennio 2010-2011, 494 (20%) sono state sottoposte ad analisi di laboratorio.

Statisticamente, tra i prodotti dell'allegato I, le arachidi di origine argentina rappresentano quello di cui i Ped italiani hanno ricevuto il maggior numero di partite nel biennio 2010-2011. Alla luce dei controlli effettuati dagli Usmaf nello stesso periodo, i prodotti che hanno rivelato i livelli più elevati di non conformità sono stati i vermicelli dalla Cina (alluminio) e il peperoncino (aflatossine/coloranti Sudan).

### Sviluppi futuri

Le problematiche evidenziate dagli audit condotti dall'Evo in questi ultimi anni hanno for-

nito senz'altro al legislatore elementi su cui riflettere. Con particolare riferimento alla questione della cooperazione amministrativa transnazionale, nel caso di trasporto successivo cui si è accennato in precedenza, la Commissione europea dovrà probabilmente valutare l'opportunità di facilitare tale interscambio, ad esempio, mediante l'adozione di linee guida, come peraltro già richiesto da alcuni Stati membri.

### Nel regolamento CE 882/2004 manca una base giuridica che sancisca l'obbligatorietà dell'uso della piattaforma Traces per il controllo e la gestione delle importazioni di mangimi ed alimenti di origine animale e vegetale

Dall'autunno 2011, molti Stati membri hanno preso parte a un progetto pilota concernente l'impiego della piattaforma elettronica Traces (tradizionalmente utilizzata per le importazioni di animali vivi e prodotti di origine animale) per le importazioni di origine vegetale. Per quanto il riscontro sinora ottenuto a livello nazionale appaia globalmente positivo, rimane tuttavia un ostacolo giuridico all'impiego effettivo di tale strumento. Ad oggi, infatti, nel regolamento CE 882/2004 in materia di controlli ufficiali, manca una base giuridica che sancisca l'obbligatorietà dell'uso di Traces per il controllo e la gestione delle importazioni di mangimi ed alimenti di origine animale e vegetale. È probabile, pertanto, che la Commissione considererà possibili soluzioni per superare questo ostacolo nel contesto delle discussioni che sono al momento in corso sulla revisione del reg. CE 882/2004.

